



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 560 del 01/07/2025

**Oggetto: CONVENZIONI TRA ASL VCO E CENTRO ORTOPEDICO DI
QUADRANTE SPA PER VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 58-8782 del 12.04.2019 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 09.05.2019, come aggiornata con D.G.R. n. 41- 5140 del 27/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 09/06/2022, ha autorizzato in via definitiva il COQ S.p.A. all'esercizio dell'attività sanitaria, accreditandolo in Fascia A;
- il Direttore Generale dell'ASL VCO, in esito all'adozione da parte della Regione Piemonte della D.G.R. 58-8782 del 12/04/2019, con propria deliberazione n. 370 del 14.05.2019 dava avvio alla fase di sottoscrizione degli atti societari, avvenuta in data 29/07/2022 avanti il notaio Errico ALFANI di Borgomanero, che ha sancito il passaggio dalla fase sperimentale alla gestione ordinaria del COQ S.p.A.;
- con delibera del Direttore Generale n. 596 del 16/08/2022, immediatamente esecutiva, si è preso atto della sottoscrizione dei nuovi atti societari, come allegati alla delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- ai sensi della clausola 13, comma 1, lett. g) del Contratto di Gestione di cui all'Allegato C) della Deliberazione n. 596 del 16/08/2022, *"l'ASL VCO potrà altresì sottoscrivere con COQ spa apposite convenzioni, attive o passive, per la gestione di attività e/o effettuazione di prestazioni reciproche. In tal caso il disciplinare di convenzione regolerà espressamente la separazione delle attività, dell'orario e dei compensi conseguenti"*;

considerato che il COQ per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio chimico ai fini dell'aggiornamento del DVR, si è già avvalso della collaborazione della SOS Prevenzione e Protezione dell'ASL VCO, come da convenzione approvata con Deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 336 del 20.04.2023, scaduta in data 31/12/2023 e successivamente rinnovata sino al 31/12/2024 con Deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 181 del 01/03/2024;

visto che il COQ con nota prot. 60/MC/ss del 22/01/2025, acquisita al protocollo aziendale in pari data al n. 4865/25, ha chiesto la disponibilità a stipulare una nuova convenzione per la messa a disposizione da parte dell'ASL VCO di proprio personale appartenente alla SOS Prevenzione e Protezione per l'aggiornamento in corso d'anno del Documento di Valutazione del Rischio Chimico, in previsione di nuove attività e dell'eventuale sostituzione di alcuni prodotti;



dato atto che con nota prot. n. 24546/25 dell'8/04/2025, previa acquisizione del parere favorevole del Responsabile della SOS Prevenzione e Protezione, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni ha trasmesso la bozza di convenzione con la valorizzazione oraria delle competenze e la stima dell'impegno necessario annuo quantificato in 10 ore per il Responsabile SOS e in 50 ore per i Collaboratori amministrativi;

rilevato che, a seguito dello scambio di comunicazioni email volte a chiarire che l'impegno orario annuo è da intendersi quale monte ore massimo [rif. email COQ del 22/04/25, acquisita al prot. aziendale n. 28209/25 in data 23/04/25, riscontro email della SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni del 23/04/25], il COQ con email del 23/05/2025 acquisita al prot. aziendale in pari data al n. 35214/25, confermava il disciplinare di convenzione nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

per le motivazioni in narrativa

PROPONE

- 1. di stipulare** la convenzione con il COQ S.p.A. per attività di supporto da parte del personale appartenente alla SOS Prevenzione e Protezione dell'ASL VCO e finalizzata all'aggiornamento in corso d'anno del Documento di Valutazione del Rischio Chimico, ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008, in previsione di nuove attività e dell'eventuale sostituzione di alcuni prodotti, alle condizioni tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);
- 2. di dare atto che:**
 - la convenzione ha durata dal 01/06/2025 al 31/12/2025 e potrà essere prorogata/rinnovata, previo accordo tra le parti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tutte le attività previste dalla convenzione e compatibilmente con la disponibilità della SOS Prevenzione e Protezione;
 - i pregressi rapporti, eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione approvata col presente provvedimento;
- 3. di dare altresì atto che** il presente deliberato determina un introito presunto di € 2.000,00// che sarà imputato al conto ricavo 4.50.03.48 del Bilancio Esercizio 2025;
- 4. di precisare che** il compenso concordato per le attività in oggetto, al lordo degli oneri (ex Inpdap, Irap e I.V.A.) deve affluire all'ASL VCO e, depurato del margine operativo aziendale pari al 5%, sarà poi ripartito tra il personale afferente la SOS Prevenzione e Protezione, secondo la rendicontazione periodica predisposta dal Responsabile della SOS e firmata per accettazione dalla Direzione del COQ;



5. **di affidare** alla SOS Prevenzione e Protezione, alla SOS Libera professione Ufficio Convenzioni, alla SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio e alla SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali, ciascuno per quanto di propria competenza, gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
6. **di demandare** al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare dei convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. **di stipulare** la convenzione con il COQ S.p.A. per attività di supporto da parte del personale appartenente alla SOS Prevenzione e Protezione dell'ASL VCO e finalizzata all'aggiornamento in corso d'anno del Documento di Valutazione del Rischio Chimico, ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008, in previsione di nuove attività e dell'eventuale sostituzione di alcuni prodotti, alle condizioni tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);
2. **di dare atto che:**
 - la convenzione ha durata dal 01/06/2025 al 31/12/2025 e potrà essere prorogata/rinnovata, previo accordo tra le parti, per il tempo necessario alla conclusione di tutte le attività previste dalla convenzione e compatibilmente con la disponibilità della SOS Prevenzione e Protezione;
 - i pregressi rapporti, eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione approvata col presente provvedimento;
3. **di dare altresì atto che** il presente deliberato determina un introito presunto di € 2.000,00// che sarà imputato al conto ricavo 4.50.03.48 del Bilancio Esercizio 2025;
4. **di precisare che** il compenso concordato per le attività in oggetto, al lordo degli oneri (ex Inpdap, Irap e I.V.A.) deve affluire all'ASL VCO e, depurato del margine operativo aziendale pari al 5%, sarà poi ripartito tra il personale afferente la SOS Prevenzione e Protezione, secondo la rendicontazione periodica predisposta dal Responsabile della SOS e firmata per accettazione dalla Direzione del COQ;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
5. **di affidare** alla SOS Prevenzione e Protezione, alla SOS Libera professione Ufficio Convenzioni, alla SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio e alla SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali, ciascuno per quanto di propria competenza, gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
 6. **di demandare** al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare dei convenzioni ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;
 7. **di dare atto che** la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI	
	QUADRANTE S.P.A. DI OMEGNA PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE RISCHIO	
	CHIMICO	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con	
	delibera n. 65 del 28/01/2020;	
	E	
	Il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. (d'ora in poi ai fini della presente convenzione	
	denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna	
	Lungolago Buoizzi n. 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr.	
	Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 - Oggetto	
	L'ASL VCO mette a disposizione il proprio personale appartenente alla SOS Prevenzione e	
	Protezione per attività di valutazione del Rischio Chimico del Centro Ortopedico di	
	Quadrante (COQ), ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008, e per le successive attività di	
	implementazioni alla valutazione o aggiornamenti alla stessa, secondo le richieste e le	
	indicazioni del COQ.	
	ART. 2 - Impegno orario	
	Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il personale appartenente alla SOS Preven-	
	zione e Protezione garantirà un impegno annuo stimato indicativamente in:	

	- 10 ore annuali, per le attività riferibili al Responsabile della SOS;	
	- 50 ore annue, per le attività riferibili ai Collaboratori amministrativi afferenti alla SOS	
	Prevenzione e Protezione.	
	L'impegno orario è meramente indicativo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi;	
	pertanto la SOS Prevenzione e Protezione si impegna a rendicontare le ore effettivamente	
	necessarie per il compiuto espletamento dell'attività richiesta dal COQ, che dovranno essere	
	debitamente vistate per accettazione dalla Direzione Generale COQ.	
	L'attività sarà svolta dal lunedì al venerdì (con esclusione delle giornate festive), fuori	
	dall'orario di servizio cui il personale è tenuto presso l'Azienda di appartenenza, al fine di	
	non compromettere il regolare svolgimento dell'attività istituzionale presso l'ASL VCO.	
	ART. 3 - Corrispettivo e rendicontazione	
	Le ore impiegate per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione	
	saranno remunerate come di seguito specificato:	
	A) Dirigente = valore di remunerazione oraria riconosciuto pari ad € 80,00	
	B) Collaboratori (ex CAT. D) = valore di remunerazione oraria riconosciuto pari ad € 37,18.	
	La valorizzazione dell'impegno orario di ciascuna unità di personale avverrà secondo il	
	criterio di ripartizione delle attività definito dal Responsabile della SOS Prevenzione e	
	Protezione.	
	Tali importi si intendono al netto degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVA posti a carico del	
	Committente. Tale compenso, depurato del margine operativo aziendale pari al 5%, sarà	
	ripartito tra il personale afferente la SOS Prevenzione e Protezione, secondo la	
	rendicontazione periodica predisposta dal Responsabile della SOS.	
	La SOS Prevenzione e Protezione, entro il giorno 10 di ogni mese, trasmetterà al COQ	
	specifiche dichiarazioni contenente il dettaglio delle attività svolte, nonché il numero di ore	
	dedicate allo svolgimento di tale attività, attribuibili alla singola unità di personale afferente	

	alla SOS, per consentire al COQ di espletare le verifiche e i controlli di competenza. Il COQ	
	si impegna a far pervenire all'ASL VCO SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni entro	
	il giorno 20 di ogni mese, la dichiarazione delle attività svolte, debitamente vistata dalla	
	Direzione Generale COQ. Sulla scorta di tali attestazioni l'ASL VCO emetterà regolare	
	fattura, con pagamento a 30 giorni data fattura.	
	In caso di contestazione della fattura il Servizio Contabilità del COQ dovrà far pervenire alla	
	SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni comunicazione scritta con dettaglio delle	
	problematiche riscontrate al fine di una verifica aggiuntiva.	
	ART. 4 - Clausola di riservatezza	
	I collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non	
	coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti,	
	informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero	
	comunicati da parte Committente, in virtù del presente contratto.	
	ART. 5 - Privacy	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno	
	trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità	
	connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679	
	("GDPR"), nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	ART. 6 - Assicurazione ed oneri	
	Il COQ dovrà garantire al personale ASL VCO coinvolto nell'attività di consulenza la	
	copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, compresi	
	quelli in itinere. L'assoggettamento all'IRAP degli importi convenuti, gli oneri contributivi	
	INPDAP per l'attività prestata dal personale ASL VCO, sono a carico del Committente.	
	ART. 7 - Durata della convenzione	

	La presente convenzione ha validità dal 01/06/2025 e sino al 31/12/2025.	
	È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con	
	preavviso di almeno 30 gg. La convenzione potrà essere prorogata/rinnovata, previo accordo	
	tra le parti, per il tempo necessario alla conclusione di tutte le attività previste dalla	
	convenzione e compatibilmente con la disponibilità della SOS Prevenzione e Protezione..	
	ART. 8 - Sicurezza	
	Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il COQ si impegna a fornire al personale	
	dell'ASL VCO, di cui alla presente convenzione, il documento informativo con l'indicazione	
	dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure di	
	prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione	
	comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale e del piano di	
	emergenza aziendale.	
	ART. 9 - Controversie	
	Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle	
	norme del Codice Civile e del Codice Procedura Civile.	
	Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito al presente disciplinare e che non si	
	possano definire mediante accordo bonario saranno deferite al foro di Verbania.	
	Eventuali inadempienze da parte dei contraenti nell'assolvimento degli obblighi derivanti	
	dalla presente convenzione, ovvero il mancato rispetto dei termini ivi stabiliti, devono essere	
	contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo, previa formale	
	diffida, l'adempimento in un termine non superiore a 15 giorni.	
	ART. 10 - Registrazione e bollo	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39	
	e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del	
	richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal COQ (autorizzazione	

[illegible]